

MARIAGRAZIA RIZZI

PER UN RIESAME DELLE L. 1-6 DEL DECRETO ATTICO SU PESI E MISURE

Abstract

This contribution aims to investigate the initial rows of the attic decree on weights and measures dating from the end of the second century B.C. (IG II² 1013). The analysis mainly focuses on the integrations proposed in some of the editions of the ψήφισμα and will try to verify their plausibility from the juridical viewpoint of legal history. Particular attention is dedicated to the reconstruction of the lost lines of the decree, to the application of the ἀπαγωγή against those who act fraudulently in connection with weights and measures on the marketplace, and to the various sanctions directed towards free individuals as well as slaves.

Il contributo è volto all'indagine delle prime linee del decreto attico sui pesi e misure della fine del II secolo a.C. (IG II² 1013). L'analisi si incentra in particolare sulle integrazioni proposte in alcune edizioni dello ψήφισμα ed è tesa a verificarne la loro accoglibilità sotto il profilo giuridico. Una particolare attenzione è posta alla ricostruzione delle linee non conservate del decreto, all'effettivo ricorso all'ἀπαγωγή contro colui che abbia tenuto nel mercato una condotta fraudolenta nel peso e nella misura, alle diverse sanzioni previste nei confronti dei liberi e degli schiavi.

1. Risale agli inizi dell'Ottocento la pubblicazione a cura di Böckh¹ di uno ψήφισμα attico in materia di pesi e misure, la cui datazione è generalmente posta in dottrina nel periodo compreso tra il 120 e il 100 a.C. circa². L'edizione

1 A. Böckh, *Oeconomia civitatis Atheniensium*, 1817, Tomo I, Tab. VIII n. 29, Tomo II, 341 ss.

2 All'interno di questa griglia temporale, una parte della dottrina ritiene il provvedimento riconducibile al 103/102, in connessione con una rivoluzione oligarchica che si sarebbe avuta proprio in quella data. Cfr. in questo senso W.S. Ferguson, *The Oligarchic Revolution at Athens of the Year 103/2 B.C.*, in *Klio* 4 (1904), 8 s.; O. Jacob, *Les esclaves publics*

di Böckh e quelle che si sono susseguite sino alla metà degli anni '30³ si fondano sulle note di Fourmont dell'iscrizione, andata perduta, che doveva essere esposta sull'Acropoli. A partire dal 1934 la ricostruzione del decreto ha potuto giovare della scoperta di un frammento del provvedimento in cui è riprodotta la parte corrispondente alle l. 46-62, con una suddivisione delle righe parzialmente diversa rispetto alla corrispondente sezione del documento precedentemente portato in luce⁴.

Di contro alle diverse edizioni⁵, molto scarsi sono stati gli studi specifici

à Athènes, Liège 1928, 110 nt. 3; C. Michel, *Recueil d'inscriptions grecques, Supplément*, Hildesheim - New York 1976 (1^a ed., Bruxelles 1912-27), 64, 66; G. Finkielsztein, *Production et commerce des amphores hellénistiques: récipients, timbrage et métrologie*, in R. Descat (a cura di), *Approches de l'économie hellénistique*, Paris 2006, 18. Pensa, invece, ipoteticamente, al 114/3 W. Larfeld, *Handbuch der griechischen Epigraphik*, Leipzig 1907, 143, mentre colloca il provvedimento intorno al 112/1 G. Shipley, *The Greek World after Alexander 323-30 B.C.*, London - New York 2000, 385. Secondo J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'empire romain (129 av. J.-C. - 235 apr. J.-C.)*, Athènes 2010, 122 s., ancora, il decreto va ricondotto verosimilmente nel periodo compreso tra il 112/1 e il 98/7 a.C. Riferiscono in generale il provvedimento all'ultimo quarto del II secolo a.C., tra gli altri, G. Busolt, *Griechische Staatskunde*, II, 3^a ed., München 1926, 1119 nt. 2; L. Foxhall - A.D.E. Lewis (a cura di), *Greek law in its Political Setting. Justifications not Justice*, Oxford 1996, 77; Arnaoutoglou, *Ancient Greek Laws. A Sourcebook*, London 2010, 43; G. De Ste. Croix, *The metra in Aristotle, Eth. Nic V vii 5 1134b 35-1135a3*, in D. Harvey - R. Parker (a cura di), *G. de Ste. Croix: Athenian Democratic Origins and other essays*, Oxford 2004, 335. La collocazione del decreto in questi anni si basa, oltre che su valutazioni in merito alla finalità del decreto, principalmente sul raffronto tra la parte del provvedimento in cui si indica un certo Diodoro di Halae come colui che dovrà provvedere a fare fabbricare i pesi e le misure da conservare nella Skias, al Pireo e ad Eleusi e altre due iscrizioni, IG II² 1012 e FD III 2, 17, l. 11, rispettivamente risalenti al 112/111e al 98/97, in cui è menzionato lo stesso personaggio.

3 A quella summenzionata, segue l'edizione, sempre di Böckh, in CIG I 123. Ivi l'autore propone, nel commento del documento, anche la divisione in paragrafi che verrà generalmente ripresa nelle edizioni successive. Nel 1905 il testo è edito all'interno del lavoro di E.S. Roberts - E.A. Gardner, *An Introduction to Greek Epigraphy*, II, Cambridge 1905, 170 ss. n. 64. Successivamente è pubblicato in IG II¹ 476 e indi in IG II² 1013. In quegli stessi anni si collocano l'edizione di C. Michel, *Recueil d'inscriptions*, cit., 64, n. 1501, nonché, nel 1916, l'edizione, con traduzione e commento, da parte di O. Viedebant, *Der Athenische Volksbeschluss über Mass und Gewicht*, in *Hermes* 51 (1916), 120 ss.

4 L'edizione di questo documento è ad opera di B.D. Meritt, *Greek Inscriptions*, in *Hesperia* 7 (1938), 127 s.

5 Dopo la pubblicazione di Meritt, nel 1957 viene proposta una nuova edizione delle l. 37-43 del decreto ad opera di R.E. Wycherley, *The Athenian Agora. III. Literary and Epigraphical Testimonia*, Princeton 1957, 182 s. Nel 1964 si colloca la pubblicazione di una nuova edizione del decreto ad opera di Pleket (H.W. Pleket, *Epigraphica, I, Texts on the Economic History of the Greek World*, Leiden 1964, 22 ss., n. 14), seguita, nel 1981, da una traduzione inglese del testo da parte di M.M. Austin, *The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest. A Selection of Ancient Sources in Translation*, Cambridge 1981, 191 ss, n. 111 (al 2010 risale una seconda edizione del volume, con traduzione del decreto alle pagine 238 ss., n. 129). Rispetto agli anni più recenti, al 1993 è riconducibile l'edizione di J.R. Melville Jones, *Testimonia Numaria, Greek and Latin Texts Concerning Ancient Greek Coinage, I, Texts and Translations*, London 1997, n. 111 (*Testimonia Numaria, Greek and Latin Texts Concerning Ancient Greek Coinage, II, Addenda and Commentary*, London 2007, n. 111), mentre al 2005 risale l'edizione

dedicati al decreto. Gli unici lavori in proposito sono un contributo di Viedebant del 1916⁶, in cui accanto ad una edizione del provvedimento è fornita una traduzione tedesca, accompagnata da un breve commento, nonché un articolo del 1985 di Breglia Pulci Doria⁷, entrambi prevalentemente orientati allo studio dei §§ 3 e 4 del decreto⁸ e in generale delle sue finalità. Al di fuori di questi lavori, il decreto attico sui pesi e misure è sovente menzionato, quantunque spesso assai brevemente, in opere di carattere generale di metrologia antica⁹, nonché in lavori sulla storia economico-sociale di Atene¹⁰, mentre solo raramente sono prese in esame le numerose questioni di carattere giuridico che questo provvedimento solleva¹¹.

di K. Clinton, *Eleusis, the Inscriptions on Stone. Documents of the Sanctuary of the two Goddesses and Public Documents of the Deme*, I, Athen 2005, 261 ss., pubblicata all'interno del corpo delle iscrizioni di Eleusi (I. Eleusis 237).

6 O. Viedebant, *Der Athenische Volksbeschluss*, cit., 120 ss.

7 L. Breglia Pulci Doria, *Per la storia di Atene alla fine del II sec. a.C. Il decreto sui pesi e misure: IG II² 1013*, in *MEFRA* 97 (1985), 411 ss.

8 Si tratta dei paragrafi dedicati rispettivamente all'individuazione di particolari misure per alcuni prodotti specificamente elencati nel decreto (*De mensura fruuctum delicatum*, l. 18-29) e all'aumento della *μνᾶ ἐμπορικῆ* da 138 a 150 libbre (*De pondere mercatoris*, l. 29-37).

9 Si confrontino, tra gli altri, A. Böckh, *Metrologische Untersuchungen über Gewichte, Münzfüße und Maße des Altertums in ihrem Zusammenhange*, Berlin 1838, 12, 282 s.; F.O. Hultsch, *Griechische und römische Metrologie*, Berlin 1882, 100, 135 ss.; E. Pernice, *Griechische Gewichte*, Berlin 1894, 54 ss.; M. Crosby, *An Athenian Fruit Measure*, in *Hesperia* 18 (1949), 108 ss.; A. Segrè, *Metrologia e circolazione monetaria degli antichi*, Bologna 1928, 123 s., 128 ss.; L. Robert, *Études de numismatique grecque*, Paris 1951, 115 ss.; M. Lang, *The Athenian Agora, X. Weights, Measures and Tokens*, Princeton 1964, 3; K. Hitzl, *Die Gewichte griechischer Zeit aus Olympia*, Berlin 1996, 11 ss.

10 Cfr., per tutti, W.S. Ferguson, *Hellenistic Athens. An Historical Essay*, London 1911 (New York 1969), 429 s.; J. Day, *An Economic History of Athens under Roman Domination*, New York 1942, 111 ss.; M. Rostovtzeff, *Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt*, Darmstadt 1984, 1273 s. nt. 9, 1277 nt. 14; D.J. Geagan, *The Athenian Constitution after Sylla*, Princeton 1967, 15, 23, 28, 48, 80, 119; V.J. Hunter, *Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, 420-320 B.C.*, Princeton 1994, 155 s.; C. Habicht, *Athen. Die Geschichte einer Stadt in hellenistischer Zeit*, München 1995, 291 s.; J.H. Kroll, *Coinage as an Index of Romanization*, in M.C. Hoff - S.I. Rotroff (a cura di), *The Romanization of Athens. Proceedings of an International Conference Held at Lincoln, Nebraska, April 1996*, Oxford 1997, 147 s.; S. Grimaudo, *Misurare e pesare nella Grecia antica. Teoria storia ideologie*, Palermo 1998, 167 ss.; A. Bresson, *La cité marchande*, Bordeaux 2000, 164, 215 s., 225 s., 230; J.D. Sosin, *Alexanders and Stephanephoroi at Delphi*, in *CP* 99 (2004) 201 ss.; E.M. Harris, *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays of Law, Society, and Politics*, Cambridge 2006, 147 s.; Id., *Who enforced the Law in Classical Athens?*, in *Symposion 2005*, Wien 2007, 163 s.; L. Migeotte, *Les finances des cités grecque: aux périodes classique et hellénistique*, Paris 2014, 84 e nt. 198.

11 Alcuni richiami al decreto si trovano in lavori tesi all'analisi delle competenze dell'Areopago e della Boule, in contributi dedicati allo studio delle magistrature con funzioni di controllo nei mercati, in opere sugli schiavi pubblici. Cfr., tra gli altri O. Jacob, *Les esclaves publics à Athènes*, Liège 1928, 110 ss.; 153 ss.; O. de Bruyn, *La compétence de l'Aréopage en matière de procès publics. Des régimes de la polis athénienne à la conquête romaine de la Grèce*, Stuttgart 1995, 185 s.; É. Jakob, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München 1997, 77 s.; A. Weiß, *Sklave der Stadt. Untersuchungen zur*

In questa sede si vuole soffermare l'attenzione su alcuni problemi che pongono le prime linee nel § 1 del decreto, indicato generalmente dagli editori con il titolo *agitur de eis quae facienda sint, si falsae reperiuntur mensurae* e dedicato all'individuazione delle sanzioni contro i privati che abbiano tenuto nel mercato condotte fraudolente nel peso e nella misura¹². Saranno in particolare

öffentlichen Sklaverei in den Städten des Römischen Reiches, Stuttgart 2004, 86 s.; C. Hasenohr, *Ariarathès, épimélète de l'emporion et les magasins du Front de mer à Délos*, in V. Chankowski – P. Karvonis (a cura di), *Tout vendre, tout acheter. Structures et équipements des marchés antiques. Actes du colloque international d'Athènes, 16-19 juin 2009*, Bordeaux 2012, 260. Una menzione a parte deve essere fatta per due lavori recenti, ossia l'articolo di C. Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen und Währungssysteme in Griechenland*, in *BIDR* 103-104 (2000-2001) [2009], 247 ss., dedicato all'analisi delle diverse riforme monetarie realizzate in Grecia, nonché il volume di J. Fournier, *Entre tutelle romaine*, cit., in part. 121 s., 150 s. sull'amministrazione giudiziaria nelle province ellenofone dell'impero romano, nei quali il decreto è oggetto di un'indagine più dettagliata, sempre comunque nell'ambito di analisi di più ampio respiro.

12 È da supporre che all'interno del § in questione fosse prevista innanzitutto la punizione di coloro che avessero fatto uso di pesi e misure non regolamentari. Resta tuttavia la questione se, oltre a questa condotta, fossero ricompresi in questo paragrafo tutti i possibili casi di uso "corretto" di misure durante l'espletamento di operazioni di pesatura e misurazione, quindi, accanto al caso dell'uso di strumenti di misura alterati, anche quello di uso di misure corrette ma non previste dal decreto, di utilizzo di misure regolamentari, ma in modo da effettuare misurazioni scorrette, di falsificazione delle misure usate nei mercati. O. Viedebant, *Der Athenische Volksbeschluss*, cit., 131, nella porzione del testo da lui integrata, pensa all'ipotesi di utilizzo di una misura scorretta. Nel commento del paragrafo, in particolare nell'analisi delle diverse sanzioni previste nei confronti dei liberi, pena pecuniaria, confisca, vendita all'asta, ritiene la sanzione in denaro applicata nel caso di misure corrette ma non corrispondenti a quelle utilizzate ad Atene, mentre reputa la vendita all'asta prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, nel caso di uso di misure false. Lo Studioso, dunque, accanto all'ipotesi di utilizzo di misure falsificate, ritiene compreso anche il caso di uso di misure corrette, ma non corrispondenti a quelle utilizzate ad Atene. Il testo non offre tuttavia elementi che consentano di confermare tale differenziazione rispetto al profilo della sanzione comminata, né ciò pare confermato o almeno deducibile da altre fonti sia relative al mondo greco, sia riguardanti il mondo romano. Pare, dunque, che possa essere messo in dubbio tale differente trattamento prospettato da Viedebant. Nondimeno, non può escludersi che il paragrafo 1 quivi analizzato avesse una portata più ampia rispetto a quella dell'uso di misure false, comprendendo in generale l'utilizzo di misure diverse rispetto a quelle indicate nel decreto, dunque anche misure straniere, o forse anche misure ammesse ed utilizzate prima della riforma. Vi è poi la questione dell'uso scorretto di misure regolamentari, nonché quello della falsificazione di misure. Rispetto alla prima ipotesi, le fonti, soprattutto letterarie, forniscono, in generale, numerosi esempi di comportamenti fraudolenti da parte dei commercianti attuati non soltanto attraverso l'impiego di misure false ma altresì mediante l'uso di misure corrette, ma in modo da effettuare pesature scorrette. Si poteva ad esempio procedere a trucchi, come quello, cui fa cenno Aristofane in un passaggio delle *Ranae* (Aristoph. *Ranae* vv. 1383-1388), di bagnare la lana al fine di renderla più pesante, oppure, come emerge in Sophocles *Fragmenta* 796 o in Ps.-Phoc. 14-15, si poteva toccare la bilancia in modo da farla pendere da un lato. Difettano tuttavia testimonianze specifiche riguardanti le conseguenze nel caso di una condotta di questo tipo. L'unico riferimento in qualche modo collegabile con il problema in questione è contenuto in *I. Erythrai* 15, in cui prescrive che i venditori di lana pesino il prodotto senza dolo, pena la comminazione di punizioni che dovranno essere eseguite dagli agoranomi. Nel testo si parla in generale di pesatura senza dolo e non può escludersi che fossero comprese anche ipotesi di pesatura corretta attuata in modo scorretto. Sembra comunque plausibile ipotizzare un potere da parte dei magistrati competenti di intervento anche nel caso di effettuazione di misurazioni e pesature scorrette attraverso l'uso di pesi regolamentari. Rimane tuttavia dubbio se tale ipotesi fosse contemplata nel decreto attico. Quanto alla questione se il paragrafo in questione prevedesse anche il caso di falsificazione di strumenti di misura (portati nel mercato al

prese in esame alcune restituzioni di queste linee proposte in talune edizioni del decreto, al fine di valutarne la loro effettiva accoglibilità sotto il profilo giuridico¹³.

2. E' questa invero la porzione del decreto che presenta sicuramente maggiori divergenze ricostruttive, atteso che le lettere che risultano leggibili, almeno in parte, all'interno di queste linee sono assai poche e in taluni casi di difficile interpretazione.

Dal confronto tra le diverse edizioni del decreto si possono riscontrare due letture del testo molto diverse. In talune edizioni è presentata una ricostruzione estremamente cauta di queste linee; è questo in particolare l'approccio riscontrabile, seppur con alcune lievi differenze in CIG I 123, nell'edizione di Roberts e Gardner, in quella di Michel e in quella di Pleket¹⁴. Si riporta di seguito l'edizione di quest'ultimo autore (di seguito indicata come ed. A):

H.W. Pleket, *Epigraphica*, I, n. 14

l. 1-7:

[τὸ ἐν τῆι σκιά]-

δι ἧ τὸ ἐμ Πειραι[ε]ῖ ἢ τὸ [ἐν Ἐλ]ε[υσῖνι -----]

ἀπαχθῆι ὁ κεκτημένος τὸ μέτρον, ἐ-----

ἀμφισβητήσαντος περὶ τοῦ μέτρουος[-----οί]

ἄρχοντες ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζαν τὸ μέτρον [------ τὸν τῶν]

5 [ἀπ]οκηρυξίμων λόγον· ἐὰν δὲ οἰκέτης, μαστιγούσθω πε[ντήκοντα] πληγὰς, τὸ δὲ μέτρον]

ἀφανίζέτωσαν· ἐὰν δ[ε] οἱ ἄρχοντες μὴ συνεπισχύωσι τοῖς ιδιώταις,
[ἐπαναγκαζέτω]

ἢ βουλή οἱ ἑξακόσιοι.

Apparato critico. L. 1 in CIG 123 ἐμ Πειραι[ε]ῖ ἢ πό[λει]. L. 2 in Fourmont [ἀν]αχθῆι, riproposto in CIG 123 [ἀ]ναχθῆι. L. 4 in CIG 123 ΤΟΤΗΙΩ; nell'edizione di E.S. Roberts- E.A. Gardner, *An Introduction to Greek Epigraphy*, cit., 171 si propone τὸ τηιω. L. 5 in CIG 123 πε[ρὶ τ]ῆν, *fortasse* ἀγοράν.

fine del loro utilizzo), nel paragrafo 9, l. 56-57 si fa riferimento alla falsificazione delle misure conservate nella *Skias*, al Pireo e ad Eleusi, ma in tal caso si allude alle misure campione, cui forse potrebbero affiancarsi le misure tratte da quelle campione utilizzate dai magistrati per i controlli dei mercati, nonché quelle conservate nel tempio per essere concesse a coloro che ne facciano richiesta. Sembrerebbe perciò rimanere esclusa l'ipotesi di strumenti conformi a quelli campione e certificati non conservati nei templi che siano stati alterati.

13 Sarà dunque tralasciata nel presente lavoro l'analisi dell'ultima frase del § 1 (l. 6-7), la quale, pur ponendo interessanti questioni sotto il profilo giuridico, non presenta particolari problemi ricostruttivi.

14 Anche Austin nella sua traduzione segue queste edizioni. Cfr. *supra* nt. 5.

In altre edizioni è invece fornita una ricostruzione di questa porzione del decreto assai ricca di integrazioni¹⁵. In particolare, tale ricostruzione (di seguito indicata come ed. B) è presentata da Viedebantt¹⁶, IG II² 1013, nonché recentemente, seppur con alcune varianti, da Clinton¹⁷:

IG II² 1013 *add.* p. 670

l. 1-7

[----- ἔαν δέ τις τῶν ὠνουμένων ἀμφισβητῆι περι]

[τοῦ μέτρου ὡς ἐλάττονος ὄντος, οἱ ἄρχοντες ἐξεταζέτωσαν πρὸς τὸ σύμβολον τὸ ἐν τῆι σκιά]-

δι ἢ τὸ ἐμ Πειραι[ε]ῖ ἢ τὸ [ἐν Ἐλ]ε[υσίνι· ἔαν δὲ κριθῆι ἔλαττον ὑπὸ τῶν ἀρχόντων καὶ]

ἀπαχθῆι ὁ κεκτημένος τὸ μέτρον, ἔἴαν μὲν ἐλεύθερος ἦι ὁ ἀπαχθείς, ἐξέστω αὐτῶι κατὰ τοῦ]

ἀμφισβητήσαντος περὶ τοῦ μέτρου [ἐξομ]όσ[ασθαι ὡς μὴ εἰδότι ἔλαττον ὄν κεκτηῆ]-

3a [σθαι· ἔαν δὲ μὴ, ἀποτεισάτω παραχρῆμα δραχμὰς χιλίας· ἔαν δὲ μὴ (ἀποτείσει), εἰσαγέτωσαν οἱ]

ἄρχοντες ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζαν τὸ μέτρον [καὶ ἀναφερέτωσαν εἰς τὸν τῶν]

5 [ἀπ]οκηρυξίμων λόγον· ἔαν δὲ οἰκέτης, μαστιγούσθω πε[ντήκοντα] πληγὰς τὸ δὲ μέτρον]

ἀφανιζέτωσαν· ἔαν δ[ε] οἱ ἄρχοντες μὴ συνεπισχύωσι τοῖς ιδιώταις, [ἐπανακαζέτω]

ἢ βουλή οἱ ἐξακόσιοι¹⁸.

15 R. Bogaert, *Banques et banquiers dans les cités grecques*, Leyden 1968, 91 nt. 177, parla in proposito di “restitutions assez arbitraires des lignes 1-7”.

16 O. Viedebantt *Der Athenische Volksbeschluß*, cit., 124.

17 K. Clinton, *Eleusis*, cit., 261. Questa lettura è accolta nei recenti studi di S. Grimaudo, *Misurare e pesare nella Grecia antica*, cit., 168 s.; C. Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen und Währungssysteme*, cit., 248.

18 O. Viedebantt (*Der Athenische Volksbeschluß*, cit., 127): *Erhebt ein Käufer gegen das verwendete Maß Einspruch, weil er es als unternormal bezeichnet, so haben die Metronomen es an der Hand des Mustermaßes in der Skias oder im Piraeus oder in Eleusis zu prüfen. Wird es dabei von den Beamten als unternormal erkannt und gegen den Eigentümer des Maßes Klage auf dem Wege der ἀπαγωγή erhoben, so steht dem letzteren, wenn er freier Bürger ist, das Recht zu, gegenüber dem Contrahenten eidlich zu erklären, dass er das Maß im Besitz hat, ohne zu wissen, dass es unternormal ist. Kann er diesen Eid nicht leisten, so hat er unverzüglich 1000 Drachmen zu zahlen; anderfalls haben die Beamten das Maß (samt Inhalt) auf die Staatsbank zu bringen und auf die Liste „Auktions ware“ zu setzen. Ist der Delinquent aber ein Sklave, so ist er körperlich mit fünfzig Hieben zu züchtigen und das Maßgefäß von den Beamten zu vernichten. Übrigens hat für den Fall, daß die Privatleute bei den Beamten keinen Beistand finden, der Rat der Sechshundert gegen diese mit Zwangsmassregeln einzugreifen.* Una traduzione parzialmente diversa è fornita da C. Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen und Währungssysteme*, cit., 284 ntt. 148-150: “Wenn einer der Käufer wegen des (verwendeten) Maßes widerspricht: daß es geringer sei, sollen die Archontes es gegen das Muster in der Tholos - in Athen: Skias -, gegen das im Peiraios oder gegen das in Peiraios (da intendere Eleusis) prüfen. Wenn es von den Archontes als geringer befunden wird und wenn derjenige, der das Maß beim Erwerb verwendet hat, ein freier Bürger ist, soll es ihm erlaubt sein,

Apparato critico: in I. *Eleusis* 237 è eliminata parte della l. 3 e della l. 3a (ὡς μὴ εἶδοτι ἔλαττον ὄν κεκτηῖσθαι ἔαν δὲ μή, ἀποτεισάτω παραχρήμα δραχμᾶς χιλίας· ἔαν δὲ μὴ (ἀποτεισῆι)). L. 4 in IG II¹ 476 il testo in questo punto non prevede l'aggiunta μέτρον. Nell'apparato critico l'autore nota: "Vs. 4 post τράπεζαν ex eis quae notavit Fourmontius conicias scriptum fuisse τὸ [μ]η[τρ]ῶσ[ν]; an mensa publica Athenis cum Metroo coniuncta fuit?".

Raffrontando le due edizioni, la porzione su cui sono stati realizzati gli interventi maggiori è sicuramente quella fino alla l. 3a della ed. B. In esse, infatti, se non si considerano le integrazioni offerte, risultano leggibili solamente il riferimento al Pireo, l'indicazione, parziale, dell'azione esercitata contro il possessore della misura, il riferimento alla disputa in ordine alla misura, il richiamo della banca pubblica in cui gli ἄρχοντες devono portare qualcosa, l'effettuazione di una vendita all'asta, la comminazione di una sanzione nei confronti di schiavi.

3. L'analisi può prendere le mosse dalle prime righe del decreto, fino alla l. 3. Oltre all'integrazione, presente anche nella ed A e che può essere accolta senza riserve, τ[ὸ] ἐν τῆι σκιάδι e ἡ τὸ [ἐν] Ἐλ[ε]υσῖνι, rispettivamente prima e dopo ἡ τὸ ἐμ Πειραι[ε]ῖ¹⁹, nella ed. B. si legge che se un compratore fa ricorso contro la misura usata dichiarandola inferiore rispetto a quanto avrebbe dovuto essere, gli ἄρχοντες devono effettuare la verifica usando la misura campione conservata nei tre summenzionati luoghi. Se viene accertato dal magistrato che la misura è inferiore, il titolare di poteri sulla misura sarà sottoposto all'ἀπαγωγή. Secondo tale ricostruzione, in queste righe verrebbero individuati innanzitutto due momenti, precisamente quello della contestazione, da parte del compratore, dell'esattezza della misura utilizzata dal venditore durante lo svolgimento di un'operazione di misurazione o pesatura, dall'altro quello del confronto fatto dai magistrati con le misure conservate nella *Skias*, al Pireo e ad Eleusi²⁰; a tale verifica seguirebbe l'utilizzo dell'ἀπαγωγή contro il titolare dei poteri sulla misura.

gemäß dessen, was hinsichtlich des Widerspruchs um das Maß festgesetzt ist, abzuschwören, daß es ihm beim Kaufen nicht weniger erschienen sei, andernfalls soll er unverzüglich mit 1.000 Drachmen bestraft werden. Wenn er aber nicht bestraft wird, sollen die Archontes das Maß in die öffentliche Bank einbringen und es zur Liste der öffentlichen Versteigerung melden. Wenn er ein Sklave ist, soll er mit fünfzig Hieben ausgepeitscht werden, das Maß sollen sie vernichten. Wenn die Archontes die Privatleute nicht unterstützen, soll die Boule der Sechshundert sie dazu zwingen".

19 In diversi passaggi del decreto si fa invero più volte riferimento, espressamente o in base ad integrazioni che possono essere considerate pressoché sicure, a *Skias*, *Piraeus* e *Eleusis* come luoghi nei quali erano conservati i pesi e le misure campione: l. 39-40 (... [τ]ῶι τε ἐν τῆι σκιάδι καθε[σταμέ]νωι δημοσίωι καὶ τῶι ἐμ Πειραιε[ῖ] μετὰ τοῦ [ἐπιμελητ]οῦ? [καὶ τῶι ἐν] Ἐλευσῖν[ι] ...), l. 45-47 ([τ]ὸν μὲν ἐν τε[ῖ] σ[κ]ιάδι καθεστ[ε]μένον κολα[ζόντω]ν οἱ τε ἀεῖ] πρυτάνεις καὶ ὁ στρατηγ[ός] ὃς [ἄν ἦ] ἡ ἐπὶ [τὰ] ὅπλα μαστιγοῦντες καὶ κολ[άζοντ]ες κατὰ τ[ὴν] ἀξίαν τοῦ ἀδική[μα]τος, τὸν [δ] ἐμ Πειραιε[ῖ] ὁ καθεσταμένος ἐπιμελη[τῆς] τοῦ λιμένο[ς], τὸν δ ἐν Ἐλευσῖνι ὁ τε ἱεροφάντης) e l. 56-57 (περὶ τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμὰ τὰ κε[ῖ] με[ῖ]να ἐν τε τῆι σκιάδι καὶ ἐν Ἐλευσῖνι καὶ ἐμ Πειραιε[ῖ] καὶ ἐν ἀκροπόλει).

20 O. Viedebant, *Der Athenische Volksbeschluss*, cit., 127, inoltre, pur integrando la l. 2 con il termine ἄρχοντες, nella traduzione fa riferimento ai metronomi.

Nella ed. A manca tutta la parte iniziale della ricostruzione sopra veduta, mentre sono riferite solo l'espressione ἀπαχθῆι ὁ κεκτημένος τὸ μέτρον ο, secondo una diversa lettura, ἀναχθῆι ὁ κεκτημένος τὸ μέτρον (l. 2), nonché, nella linea successiva, ἀμφισβητήσαντος περὶ τοῦ μέτρον.

Le questioni emergenti dalla lettura di questa prima parte del testo sono diverse: era prevista l'attivazione del soggetto che avesse subito una lesione nel peso e nella misura? In che modo si realizzava? Quale era il ruolo dei magistrati competenti in proposito? In tale prospettiva, può essere considerata corretta l'integrazione proposta delle prime linee della ed. B? E' possibile individuare possibili diverse integrazioni di questa parte del decreto?

Prendendo le mosse dalla prima questione, bisogna rilevare che non è possibile operare un raffronto specifico con altre fonti per comprendere esattamente come in effetti si svolgesse questo momento iniziale della procedura tesa alla punizione del reo di condotte fraudolente nel peso e nella misura. In generale, come noto, erano possibili, nel caso di realizzazione di comportamenti scorretti nel mercato, due diverse modalità di intervento, o attraverso l'esercizio di poteri coercitivi ad opera del magistrato competente, oppure attraverso un giudizio svolto a seguito di denuncia da parte del privato²¹.

Se si volge lo sguardo alle poche parole leggibili del decreto, si deve constatare che non consentono di orientarsi con sicurezza nel senso dell'una o dell'altra forma di intervento le parole ἐὰν δὲ οἱ ἄρχοντες μὴ συνεπισχύωσι τοῖς ἰδιώταις che si leggono alla l. 6. L'espressione ha una portata molto generica, indicando la mancata prestazione di soccorso ai privati. Ciò però non consente di escludere che tale assenza di soccorso potesse realizzarsi anche a prescindere da un'accusa da parte del privato, come appunto poteva accadere nel caso di mancato intervento a seguito della scoperta di condotte fraudolente durante l'effettuazione di controlli nei mercati. Se poi si volge lo sguardo all'entità della sanzione comminata nel decreto, si legge solo il riferimento verosimilmente alla punizione di 50 frustate nei confronti degli schiavi, la quale non costituiva una sanzione particolarmente severa e che poteva essere comminata anche dal magistrato nell'esercizio dei suoi poteri coercitivi²².

21 In quest'ultimo caso, le fonti testimoniano casi di ricezione delle accuse provenienti da privati da parte del magistrato, seguiti talora dell'istruzione della prima fase del processo e del successivo trasferimento agli organi giudiziari competenti, ipotesi in cui gli stessi magistrati procedono alla soluzione della controversia, ipotesi in cui il magistrato interviene nella fase esecutiva. Per un'analisi generale di queste due forme di intervento cfr., per tutti, É. Jakab, *Praedicere und cavere*, cit., 80 ss.; L. Migeotte, *Les pouvoirs des agoranomes dans les cités grecques*, in *Symposion* 2001, Wien 2005, 287 ss., cui *adde*, di recente, J. Fournier, *Entre tutelle romane*, cit., 355 ss.

22 Rispetto alla previsione di 50 frustate cfr., tra gli altri, S. Klingenberg, *Platons Nomoi Gewgikoi, und das positive griechische Recht*, Berlin 1976, 152 ss.; G. Thür, *Beweisführung vor den Schwurgerichtshöfen Athens. Die Proklesis zur Basanos*, Wien 1977, 21 nt. 42, 188 nt. 13; É. Jakab, *Praedicere und cavere*, cit., 81.

In una direzione più chiara sembra invece guidare l'espressione ἀμφισβητήσαντος περι τοῦ μέτρου. Essa, in assenza di altre indicazioni provenienti dal testo, potrebbe in verità essere riferita tanto a colui che contesta la correttezza della misura, quanto a chi che si difende di fronte all'accusa promossa. Alla prima ipotesi si potrebbe essere tentati di orientarsi confrontando l'espressione con il precedente ὁ κекτημένος τὸ μέτρον, che rinvia senza dubbio al possessore della misura contestata²³. Rimane tuttavia possibile che l'espressione ἀμφισβητήσαντος περι τοῦ μέτρου, nella sua formulazione generica, possa anche designare colui che si oppone all'accusa mossa in ordine alla correttezza della misura; in un'accezione più tecnica, inoltre, potrebbe indicare, come verrà messo in luce tra breve, la contestazione posta dal soggetto che aveva subito l'ἀπαγωγή²⁴. Comunque, accedendo all'una o all'altra ipotesi, si dovrebbe pensare ad un confronto in sede processuale tra colui che ha subito il comportamento fraudolento e colui che è accusato di tale comportamento.

Nel senso dell'attivazione processuale da parte della persona lesa dalla condotta fraudolenta ci si dovrebbe infine verosimilmente orientare tenendo conto dell'espressione ἀπαχθῆι ὁ κекτημένος τὸ μέτρον, anche ove si si preferiscano altre letture del verbo in questione. Su tale integrazione va posta l'attenzione.

4. Gli editori hanno offerto in verità due diverse letture del verbo in questione, ἀναχθῆι e ἀπαχθῆι. La prima lettura è quella proposta da Fourmont, mentre Köhler²⁵ ha preferito la resa ἀπαχθῆι, motivando ciò sulla base del fatto che “eos qui falsis mensuris utebantur in κακούργοις habitos esse consentaneum est; igitur haud dubie per ἀπαγωγήν in eos animadversum est”. Nell'edizione di Roberts e Gardner è ripresa l'integrazione ἀπαχθῆι, precisandosi che “users of false measures were κακούργοί and therefore liable to ἀπαγωγή, which might be followed by confiscation of property”²⁶. Conformemente a tale lettura, Viedebantt²⁷ propone la seguente traduzione: “Wird es dabei von den Beamten als unternormal erkannt und gegen den Eigentümer des Masses Klage auf dem Wege der ἀπαγωγή erhoben”. Koch, che riprende la stessa resa del verbo adottata da Köhler, nella traduzione non rende invece l'espressione, ma traduce successivamente che al venditore sarà concesso “was hinsichtlich des Widerspruchs um das Mass festgesetzt ist”²⁸. Anche nel breve commento della parte del decreto non fa riferimento alla procedura utilizzata.

23 In questo senso sembra intenderla O. Viedebantt, *Der Athenische Volksbeschuß*, cit., 127.

24 In tal modo C. Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen und Währungssysteme*, cit., 284 nt. 148.

25 IG II¹ 476.

26 E.S. Roberts- E.A. Gardner, *An Introduction to Greek Epigraphy*, cit, 174.

27 O. Viedebantt, *Der Athenische Volksbeschuß*, cit., 121, il quale aveva giustificato tale integrazione “e ratione ἀπαγωγῆς per quam animadvertebant Athenienses in κακούργους”.

28 C. Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen und Währungssysteme*, cit., 284 nt. 149.

Seguendo la prima ipotesi ricostruttiva, ci troveremmo di fronte ad un mero richiamo alla citazione in giudizio da parte del soggetto che ritiene di essere leso, con conseguente instaurazione del giudizio volto all'accertamento dell'effettiva responsabilità del convenuto.

Sulla base della ricostruzione di Köhler e della dottrina prevalente, invece, nel caso di verifica dell'avvenuto comportamento fraudolento nella pesatura e nella misurazione, si sarebbe ricorsi alla procedura della ἀπαγωγή.

Rispetto all'integrazione ἀπαγωγή, bisogna ricordare che era questa²⁹ una procedura straordinaria implicante l'arresto del reo senza una precedente citazione in giudizio, ma conducendolo direttamente davanti al magistrato competente; essa, accanto all'ἔνδειξις e all'ἐφήγησις, costituiva una delle varianti della medesima accusa pubblica³⁰; rispetto all'ἀπαγωγή, nel caso di ἔνδειξις il soggetto leso compiva la denuncia al magistrato, al quale era lasciato il compito di provvedere all'arresto dell'accusato, mentre nel caso di ἐφήγησις il magistrato veniva condotto nel luogo in cui era stato commesso il delitto o nel luogo in cui era stato scoperto l'offensore colto *in flagrante delicto* e quivi veniva richiesto di procedere all'arresto.

Questa forma di procedura era originariamente utilizzata per i casi in cui il reo venisse colto in flagranza³¹ ed il relativo giudizio veniva svolto generalmente davanti agli Undici³². Originariamente era rivolta innanzitutto

29 Tra i contributi più recenti tesi all'approfondimento dell'ἀπαγωγή cfr., tra gli altri, E.M. Harris, "In the Act" or "Red-Handed" ? "Apagoge" to the Eleven and "Furtum manifestum", in *Symposion* 1993, Köln-Weimar-Wien 1994, 169 ss.; E. Volonaki, *Apagoge in homicide cases*, in *Dike* 3 (2000), 147 ss.; M. Gagarin, *Who Were the Kakourgoi? Career Criminals in Athenian Law*, in *Symposion* 1999, Köln – Weimar – Wien 2003 183 ss.; D.D. Phillips, *Avengers of Blood. Homicide in Athenian Law and Custom from Draco to Demosthenes*, Stuttgart 2008, in part. 120 ss., 185 ss.; W. Riess, *Private Violence and State Control. The Prosecution of Homicide and its Symbolic Meaning in Fourth-Century BC Athens*, in C. Brélaz - P. Ducrey (a cura di), *Sécurité collective et ordre public dans les sociétés anciennes. Entretiens sur l'antiquité classique*, Genève 2008, 49 ss.; C. Pelloso, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova 2008, in part. 77 ss.; A. Cassayre, *La Justice dans les cités grecques. De la formation des royaumes hellénistiques au legs d'Attale*, Rennes 2010, 214, 234, 257.

30 Sulle diverse forme cfr. per tutti Ch. Lécrivain, *Endeixis*, II¹, 1892, 624 s.; L.-H. Lipsius, *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, II, Leipzig 1908, 317 s.; E. Ruschenbusch, *Untersuchungen zur Geschichte des Athenischen Strafrechts*, Köln – Graz 1968, 67 ss.; M.H. Hansen, *Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes. A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century b.c.*, Odense 1976, 9 ss.; C. Pelloso, *Studi sul furto*, cit., 62 nt. 101.

31 Sul significato di ἐν αὐτοφώρῳ cfr. da ultimo C. Pelloso, *Studi sul furto*, cit., 70 ss.

32 Per un elenco di fonti attestanti questi magistrati cfr. da ultimo C. Pelloso, *Ricerche sul furto*, cit., 64, cui adde, tra i contributi più recenti, A. Banfi, *Sovranità della legge: la legislazione di Demetrio del Falero ad Atene (317- 307 a.C)*, Milano 2010, 162 ss.; J. Fournier, *Entre tutelle romaine*, cit., in part. 112 s., 118 s. Sull'utilizzo della procedura dell'ἀπαγωγή davanti al tribunale degli Undici e sulle modalità di svolgimento del relativo processo cfr. tra gli altri, Arist. *Ath. Pol.* 52.1, e, con riguardo alla dottrina, per tutti, M.H. Hansen, *Apagoge, Endeixis and Ephegesis*, cit., 20; C. Pelloso, *Studi sul furto*, cit., 64, ove altri riferimenti a fonti rilevanti in materia.

contro i *κακοῦργοι*³³, nel cui novero sono compresi i ladri, i ladri di abiti, i rapitori di persone, gli scassinatori, i borseggiatori³⁴. Successivamente fu estesa ad altre condotte illecite³⁵.

Nella direzione dell'utilizzo dell'ἀπαγωγή potrebbe essere addotta la successiva espressione ἀμφισβητήσαντος περι τοῦ μέτρου. Altre fonti, in verità, nell'individuare la possibilità per colui che abbia subito l'ἀπαγωγή di opporsi ad essa, utilizzano il verbo ἀμφισβητέω. Ciò emerge innanzitutto nel brano dell'*Athenaion Politeia* di Aristotele dedicato alla descrizione della procedura dell'ἀπαγωγή contro i *κακοῦργοι* davanti agli Undici. Dopo aver individuato la sanzione della morte ἂν ὁμολογῶσι, si ammette la possibilità, nel caso di opposizione (ἂν δ' ἀμφισβητῶσιν), di essere sottoposti ad un regolare procedimento giudiziario³⁶. Quanto alle testimonianze epigrafiche, nel noto decreto ateniese sulla moneta, i pesi e le misure si legge che nel caso in cui il reo sia portato davanti agli Undici, [ἐὰ]ν δὲ ἀμφισβητήι, ἐσ[αγαγόντων ἐς τὸ δικαστήριον]³⁷.

Accedendo all'ipotesi ricostruttiva fin qui illustrata, dovrebbe dunque congetturarsi l'inserimento nel novero dei *κακοῦργοι* di coloro che avessero utilizzato pesi e misure falsi³⁸.

Alcuni punti, tuttavia, potrebbero far sorgere dubbi in merito alla sicura accoglibilità dell'ipotesi ora illustrata. Si è asserito in dottrina che, quantunque in assenza di attestazioni specifiche, la procedura dell'ἀπαγωγή sarebbe stata utilizzata anche in età ellenistica e sotto la dominazione romana³⁹, ma rimane la constatazione per cui di tale strumento difetterebbe qualsiasi menzione certa per Atene del periodo qui considerato. L'accoglimento di tale ipotesi implicherebbe inoltre la correlazione tra condotte fraudolente nel mercato e *κακουργία*, nonché l'ammissibilità del ricorso ad una procedura sommaria non altrimenti attestata rispetto a questo tipo di condotte.

33 Sulla nozione di *κακοῦργοι* cfr., per tutti, Antiph 5.9. Per un approfondimento della distinzione, nelle fonti, tra impiego del termine *κακοῦργοι* in senso tecnico, come nel caso in questione, e in senso generico e atecnico cfr. ancora C. Pelloso, *Studi sul furto*, cit., 62 s. e nt. 102-103, al quale si rimanda anche per la letteratura precedente.

34 Ar. Ath. Pol. 52.1 (cfr. *infra* nt. 37); Xen. Mem 1.2.62.

35 E. Caillemet, s.v. *apagogè*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, I, Paris 1877, 299.

36 Ar. Ath. Pol. 52.1: καθιστάσι δὲ καὶ τοὺς ἕνδεκα κλήρωι τοὺς ἐπιμελησομένους τῶν ἐν τῷ δεσμοτηρίῳ, καὶ τοὺς ἀπαγομένους κλέπτας καὶ τοὺς ἀνδραποδιστὰς καὶ τοὺς λωποδύτας, ἂν μὲν ὁμολογῶσι, θανάτῳι ζημιώσοντας, ἂν δ' ἀμφισβητῶσιν, εἰσάξοντας εἰς τὸ δικαστήριον, κἂν μὲν ἀποφύγωσιν, ἀφήσοντας, εἰ δὲ μὴ, τότε θανατώσοντας...

37 IG I³ 1453 B/G 6.1.

38 Cfr. in questo senso espressamente O. Viedebantt, *Der Athenische Volksbeschluss*, cit., 141; O. Jacob, *Les esclaves publics*, cit., 110.

39 Cfr. in questo senso A. Cassayre, *La Justice dans les cités grecques*, cit., 234.

Se rispetto alla prima obiezione può comunque evidenziarsi l'utilizzo, ancora nell'età del principato, dell'ἔνδειξις⁴⁰, altra forma "speciale" di procedimento, con riguardo al collegamento con κακουργία si potrebbe ipotizzare che il comportamento fraudolento nel peso e nella misura fosse considerato come una forma di "furto"; d'altro canto, nel successivo § 9 si legge che coloro che hanno tenuto una condotta fraudolenta concernente pesi e misure conservati nella *Skias*, al Pireo, ad Eleusi e sull'Acropoli sono sottoposti alle leggi riguardanti i κακοῦργοι (l. 56-58), dunque creando un collegamento diretto tra tali condotte e la κακουργία.

Se alla luce di quanto esposto nelle pagine precedenti, si torna alla domanda da cui si erano prese le mosse, ossia se e in quali forme in questa porzione del decreto sia o no prevista, per la punizione delle condotte qui prese in esame, l'attivazione del privato, sembra che possa ipotizzarsi in effetti la necessità di tale impulso, esercitabile probabilmente attraverso l'ἀπαγωγή, anche se quest'ultima congettura non può essere accolta con assoluta certezza.

5. Più dubbio è invece l'accoglimento della ed. B, nella parte in si fa riferimento all'*iter* antecedente alla chiamata in giudizio di colui che abbia utilizzato misure non regolamentari nel mercato. Sulla base di tale ricostruzione, invero, vi sarebbe stata una richiesta di intervento del magistrato competente al fine della verifica della conformità della misura contestata con quelle conservate nella *Skias*, al Pireo e ad Eleusi e il ricorso all'ἀπαγωγή a seguito dell'effettuazione di tale controllo. Tale sequenza non appare tuttavia del tutto convincente, atteso che la procedura dell'ἀπαγωγή verosimilmente avrebbe dovuto precedere, piuttosto che seguire la verifica operata dal magistrato. Ci si può pertanto domandare se il riferimento alla misura conservata nei summenzionati luoghi non possa essere letto in modo diverso rispetto a quanto proposto in dottrina. Una possibile interpretazione potrebbe essere nel senso di ritenere tale indicazione come collegata alla valutazione fatta da colui che reputa di essere stato frodato nel peso e nella misura. Si potrebbe, in altre parole, supporre che nel decreto fosse contenuta un'affermazione del tipo "se il compratore ritiene la misura utilizzata dal venditore difforme rispetto alla misura campione conservata nella *Skias*, al Pireo o ad Eleusi", oppure se si accoglie l'ipotesi del ricorso all'ἀπαγωγή, immaginando una frase del tipo "se il venditore è sorpreso nell'atto di utilizzare una misura difforme rispetto a quella campione conservata nella *Skias*, al Pireo o ad Eleusi"⁴¹.

40 Essa figura espressamente nella *epistula Hadriani de re piscatoria* (IG II² 1103, l. 7). Per l'età precedente, verosimilmente I secolo a.C., si confronti il regolamento relativo ai Misteri di Eleusi (l. *Eleusis* 250, l. 30). Sull'ἔνδειξις in generale cfr. per tutti M.H. Hansen, *Apagoge, Endeixis and Ephegesis*, cit., *passim*.

41 Quanto fino ad ora messo in rilievo lascia tuttavia in sospeso la questione della previsione esplicita di un potere in capo ai magistrati con funzioni legate a pesi e misure, di intervenire direttamente e di punire coloro che avessero tenuto condotte fraudolente nell'uso di pesi e misure nell'agora, quantomeno rispetto a litigi di valore limitato. Una possibile risposta può giungere dalla lettura del § 2 del decreto attico. Nel testo, tra le

Accanto e/o in aggiunta a questa supposizione, è possibile seguire un'altra via interpretativa in merito al contenuto delle linee del § 1 del decreto non conservate. Punto di partenza per tale interpretazione concerne l'individuazione dei magistrati ai quali devono essere rivolte le accuse da parte dei soggetti lesi. Nel decreto è al riguardo utilizzato il termine generico ἄρχοντες. Lo stesso lemma, insieme la variante ἀρχαί, ricorre più volte all'interno del provvedimento, per designare i magistrati con poteri legati a pesi e misure. Questa denominazione lascia in effetti sorpresi, soprattutto tenendo conto del carattere "ufficiale" del testo in questione. La dottrina si è orientata al riguardo in modo diverso, ora supponendo che con questi termini si indichino i μετρονόμοι⁴², ora congetturando che si faccia allusione agli ἀγορανόμοι⁴³, ora, infine, ipotizzando che l'espressione sia utilizzata in

varie disposizioni, si legge che agli ἄρχοντες spetta il compito di far fabbricare strumenti sulla base di quelli tratti da quelli campione e di costringere coloro che vendono merci nel mercato ad usare queste misure e questi pesi (IG II² 1013, l. 7-12: αἱ δὲ ἀρχαὶ αἷς οἱ νόμοι προστάττουσιν πρὸς τὰ κατεσκευασ[μένα] σύμβολα σηκώματα ποι[η]σάμεναι πρὸς τε τὰ ὕγρα καὶ τὰ ξηρά καὶ τὰ σταθμὰ ἀν[αγκ]αζέτω[σαν τοῦ]ς πωλοῦντας τι ἐν τῇ ἀγορᾷ ἢ ἐν τοῖς ἐργαστηρίοις ἢ τοῖς καπηλείοις ἢ οἰνώσιν ἢ ἀποθήκαις χρῆσθαι τοῖς μέτροις καὶ τοῖς σταθμοῖς τοῦτοις μετροῦντας πάντα [τ]ὰ ὕγρα τῶι αὐτῶ[ι μέτ]ρωι, καὶ μη[κ]έτι ἐξέστω μηδεμίαι ἀρχῆι π[οι]ήσασθαι μήτε μέτρα μήτε στάθμια [μειζω] μηδὲ ἐλάττων τούτων). Si indica poi il compito di ispezionare pesi e misure in futuro, specificando che nel mese di Ecatombeone il Consiglio dei Seicento controllerà che siano utilizzati solo pesi corretti (IG II² 1013, l. 14-18: ὁ[μοίως δὲ αὐ]τοῦ[ς] ἐπα[ν]ισοῦν [δ]εῖ[ν] καὶ ἐξετάζειν τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμὰ καὶ εἰς τὸν λοιπὸν χρό[νον], κ[αὶ] ἐπιμελεῖσθαι τὴν βουλήν τοὺς ἐξακοσίους τὴν αἰὲ βουλευούσαν ἐν τῶι Ἐκα[τομ]βαίῳ μηνί, ὅπως μηθεὶς τῶν πωλοῦντων τι ἢ ὠνούμενων ἀσυμβλήτωι μέτρῳι [μη]δὲ σταθμῳι χρηταί, ἀλλὰ δικαίοις). Sembra ragionevole supporre che, nell'effettuazione di tali controlli, i magistrati avessero anche poteri di intervento immediato. Tanto il § 1, quanto il § 2 del decreto potrebbero dunque fare riferimento ai controlli in merito alla corrispondenza delle misure usate nel mercato a quelle previste nel decreto. Nel primo paragrafo sarebbero disciplinate le modalità di attivazione del privato che ritenga di essere stato lesa da una condotta fraudolenta legata a pesi e misure. Nel secondo invece sarebbe sancito il potere di intervento dei magistrati nel controllo dell'uso di pesi e misure legali.

42 In questo senso si vedano, tra gli altri, R. Häderli, *Die hellenischen Astynomen und Agoranomen, vornehmlich im alten Athen*, in *Jahrbücher für Klassische Philologie*, Suppl. 15 (1887), 80 nt. 54; O. Viedebant, *Der Athenische Volksbeschluss*, cit., 121 e 131; V. Ehrenberg, sv. *Metronomoi*, in *RE* 15.2, Stuttgart 1932, coll. 1485-88; E. Vanderpool, *Metronomoi*, in *Hesperia* 37 (1968), 73; C. Maltézos, *La Tholos d'Athènes et les clepsydres*, in *BCH* 49 (1925), 182 nt. 2; M. Guarducci, *Epigrafia greca. II. Epigrafi di carattere pubblico*, Roma 1969, 464. In senso possibilista si pongono E.S. Roberts- E.A. Gardner, *An Introduction to Greek Epigraphy*, cit., 174; S. Grimaudo, *Misurare e pesare*, cit., 168. Tale ipotesi si basa sulla presenza di una serie di testimonianze che attestano l'operatività di questi magistrati ad Atene in materia di pesi e misure tra il IV secolo a.C. e la metà del II secolo a.C. Per una rassegna di tali fonti cfr. G. Oliver, *The agoranomoi at Athens*, in L. Capdetrey. – C. Hasenohr (a cura di), *Agoranomes et édiles: institutions des marchés antiques*, Paris 2012, 85 ss.

43 Agli ἀγορανόμοι hanno pensato, da ultimo, G. Finkielsztein, *Production et commerce des amphores hellénistiques*, cit., 18; D.St. Sourlas, *L'agora romaine d'Athènes. Utilisation, fonctions et organisation intérieure*, in *Tout vendre*, cit., 127 nt. 34. A fondamento di tale opinione è il rilievo per cui a partire dalla metà del II secolo a.C. difettano testimonianze in cui si fa riferimento ai *metronomi* nonché la presenza di una serie di fonti, collocabili all'incirca dalla metà del I secolo a.C., in cui invece le funzioni connesse con pesi e misure sembrano essere state espletate dagli ἀγορανόμοι.

modo generico per designare tutti i possibili magistrati con funzioni legate a pesi e misure⁴⁴. Quest'ultima ipotesi, in effetti, appare verosimilmente la più convincente. Non di raro, invero, ἄρχοντες è usato all'interno di testi giuridici "ufficiali" con tale valenza generica. Si ponga mente ad esempio al decreto dell'anfizionia delfica sul tetradrammo d'argento, collocabile tra la metà e la fine del II secolo a.C., e dunque contemporaneo al decreto sui pesi e misure⁴⁵. Si raffronti, ancora, il decreto sui pesi e misure con la legge ateniese sulla moneta del 375/4 a.C.⁴⁶. Quivi, in particolare, si individuano nei συλλογεῖς τοῦ δήμου, negli ἐπιμεληταὶ τοῦ ἐμπορίου e nei σιτοφύλακες i magistrati davanti a cui dovranno essere svolti i giudizi riguardanti le violazioni del provvedimento, precisandosi poi che gli ἄρχοντες decideranno entro il valore di 10 dracme, mentre nel caso di valore maggiore la causa sarà deferita al δικαστήριον (l. 18-26):

R.S. Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage*, l. 18-26:

l. 18-26:

φαίνειν δὲ τὰ μὲν ἐν [τ]ῶι σί[τ]ωι πρὸς]
 τὸς σιτοφύλακας, τὰ δὲ ἐν τῆι ἀγορᾷ κ[α]ὶ [ἐν τῶι ἄλ]-
 20 λωι ἄστει πρὸς τοὺς τῷ δήμῳ συλλογέ[ας], τὰ [δὲ ἐν τῶ]-
 ι ἐμπορίῳ καὶ τῶι Πει[ρ]αιεῖ πρὸς τοῦ[ς ἐπιμελητ]-
 ἄς τοῦ ἐμπορίου πλὴν τὰ ἐν τῶι σίτῳ, τὰ δὲ [ἐν τῶι σί]-
 τῳ πρὸς τοὺς σιτοφύλακας· τῶν δὲ φανθέ[ντων, ὅπό]-
 25 ρχοντες διαγιγνώσκειν, τὰ δὲ ὑπὲρ [δ]έ[κ]α [δραχμᾶς]
 ἔσαγοντων ἔς τὸ δικαστήριον⁴⁷.

E' evidente come in questo caso il termine ἄρχοντες alle l. 24-25 sia utilizzato in modo generico per individuare i diversi magistrati menzionati nelle linee precedenti del decreto.

Si potrebbe allora forse ipotizzare che anche nelle linee precedenti non conservate del decreto sui pesi e misure si facesse menzione specificamente dei

44 Questa ipotesi, già avanzata da V. Ehrenberg, sv. *Metronomoi*, cit., coll. 1486, e ripresa da R. Bogaert, *Banques et banquiers*, cit., 90 nt. 176, è stata di recente riproposta da U. Fantasia, *I magistrati dell'agora nelle città greche di età classica ed ellenistica*, in C. Ampolo (a cura di), *Agora greca e agorai di Sicilia*, Pisa 2012, 31; G. Oliver, *The agoranomoi at Athens*, cit., 86 s. e M. Rizzi, *Ex iniquitatibus mensurarum et ponderum. Appunti intorno alle frodi metrologiche nell'antichità greca e romana*, in *RidRom* 11 (2013), 299 nt. 22.

45 CID IV 127, l. 6, 7, 10, 14. In questo senso L. Migeotte, *Les pouvoirs des agoranomes*, cit., 293.

46 R.S. Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage*, in *Hesperia* 43 (1974), 157 ss.; P.J. Rhodes – R. Osborne, *Greek Historical Inscriptions. 404-323 BC*, Oxford 2003, n. 25.

47 Si confrontino altresì le successive l. 30-31 e 32-33.

diversi magistrati competenti. L'ipotesi, sfortunatamente, non è ulteriormente dimostrabile, e potrebbe altresì rilevarsi, di contro, la presenza di altre fonti, come il summenzionato decreto sul tetradrammo d'argento, in cui il termine ἄρχοντες non è preceduto da un elenco dei diversi magistrati ricompresi all'interno di questa categoria. Resta tuttavia una tesi non da escludersi e che trova nella legge ateniese sulla moneta un non trascurabile possibile esempio parallelo.

6. La successiva porzione del testo fino a fino a ἄρχοντες ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζαν τὸ μέτρον è sfortunatamente illeggibile. Partendo dall'eccessiva esiguità delle parole mancanti, parte della dottrina più risalente, come veduto, ha proposto di inserire una linea dopo quella in cui risulta il riferimento alla disputa intorno alla misura.

Seguendo tale ricostruzione, il testo conterrebbe una descrizione in ordine alle modalità di svolgimento del processo contro colui che sia accusato di utilizzo di pesi e misure non regolamentari. Prendendo le mosse dal riferimento nel testo all'ἀπαγωγή, si è ipotizzato, in particolare, per il libero la possibilità di contestare l'accusa promossa e di giurare di non essere a conoscenza della scorrettezza delle misure. In caso di mancata prestazione del giuramento sarebbe stato sottoposto alla condanna pecuniaria di 1000 dracme.

Va al riguardo rilevato che per l'accoglimento di tale ricostruzione si dovrebbe ipotizzare l'aggiunta di una linea, che sarebbe stata omessa evidentemente da Fourmont nel momento della trascrizione del testo, ipotesi astrattamente non da escludersi, ma che, ove venissero riscontrati altri elementi contro di essa, risulterebbe assai indebolita.

Ed in effetti, non può essere sottovalutato il fatto che l'integrazione fornita si scontra con l'obiezione generale per cui non deve necessariamente suppersi che il decreto dovesse contenere una descrizione dettagliata dei diversi momenti processuali che venivano in gioco, atteso che, a prescindere dai problemi che possono porsi allo studioso moderno che cerchi di ricostruire i profili processuali legati al decreto, tali profili, ove ordinariamente applicati, non necessitavano di un'ulteriore specificazione all'interno delle nuove disposizioni, a meno che non avessero rivestito carattere di specialità o allorquando in effetti, come nel caso dell'individuazione della sanzione da comminare, potessero e/o dovessero essere specificati.

Uno sguardo ad altre fonti consente invero di confermare tale notazione. Così, a titolo meramente esemplificativo, nella summenzionata legge sulla moneta del 375/374 a.C. si parla solo di giudizio da parte degli ἄρχοντες rispetto agli affari di valore inferiore a 10 dracme, mentre nel caso di valore superiore si legge che la causa sarà portata davanti al tribunale⁴⁸. O ancora, spostandoci ai documenti di epoca successiva, nella legge sull'olio di Adriano⁴⁹

48 Cfr. *supra*, § precedente.

49 IG II² 1100, l. 48 ss. Cfr., da ultimo, G. Purpura, *Epistula Hadriani de re olearia*, in G.

ci si limita ad individuare nella *Boule* e nell'*Ekklesia* gli organi competenti al giudizio di coloro che abbiano violato le disposizioni adrianee, senza alcuna altra specificazione, se non il limite di valore superato il quale la causa dovrà essere condotta all'*Ekklesia* uscendo dalla competenza della *Boule*.

Tutt'al più viene specificata la possibilità di ricorrere ad una procedura sommaria, quale forse l'ἀπαγωγή nel caso in questione, o ad esempio l'ἔνδειξις nell'*epistula Hadriani de re piscatoria*⁵⁰.

Tenendo conto di tali rilievi, potrebbe dunque essere omessa l'integrazione ὡς μὴ εἰδῶτι ἔλαττον ὄν κεκτῆσθαι. Resterebbe però il problema della ricostruzione della parte mancante del testo. Rifiutando la proposta anche da me scartata, Clinton, nell'edizione da lui di recente fornita del decreto, all'interno dell'apparato di note all'edizione del provvedimento, integra le lettere ος che si leggono subito dopo ἀμφισβητήσαντος περὶ τοῦ μέτρου con lo stesso verbo individuato da Viedebantt, ossia ἐξομῶσασθαι, riprendendo poi la ricostruzione tradizionale da εἰσαγέτωσαν οἱ. Secondo questa ricostruzione, dunque, a seguito del ricorso all'ἀπαγωγή da parte del soggetto leso e dell'opposizione da parte dell'accusato, sarebbe stata data a quest'ultimo la possibilità di fare un giuramento, non sappiamo se liberatorio oppure tale da determinare la necessità di un accertamento da parte degli organi giudiziari competenti.

Se si ritiene valida l'integrazione ἀπαχθῆι, tale ipotesi potrebbe in effetti risultare plausibile e più semplice rispetto all'ipotesi dell'aggiunta di una linea. Ove, tuttavia, si rifiutasse tale ipotesi integrativa, non potrebbe neppure considerarsi certa l'integrazione ἐξομῶσασθαι. La presenza di due uniche lettere leggibili rende tuttavia assai arduo individuare una diversa lettura rispetto a quella avanzata.

7. Rifiutando l'ipotesi dell'aggiunta di una linea andata perduta nella trascrizione del testo del decreto e seguendo l'ipotesi di Clinton, andrebbe altresì eliminata un'altra porzione del testo ricostruito, ossia quella contenente l'indicazione della sanzione pecuniaria nei confronti del libero che fosse stato giudicato colpevole o si fosse rifiutato di prestare il giuramento.

Purpura (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteustiniani - FIRA. Studi preparatori. I. Leges*, Torino 2012, 599 ss., ove edizione, traduzione italiana e commento. Tra i lavori più recenti dedicati al provvedimento si vedano, per tutti, K. Harter-Uibopuu, *Hadrian and the Athenian Oil Law*, in R. Alston - O.M. van Nijf (a cura di), *Feeding the Ancient Greek City*, Louvain 2008, 127 ss.; J. Fournier, *Entre tutelle romaine*, cit., 159 ss.; 520 s.; 587; V. Chankowski, *Délos et les matériaux stratégiques. Une nouvelle lecture de la loi délienne sur la vente du bois et du charbon (ID 509)*, in K. Konuk (a cura di), *Sthéphanèphoros. De l'économie antique à l'Asie mineure. Hommages à R. Descat*, Bordeaux 2012, 43 s.

50 IG II² 1103, l. 7. Sull'*epistula* cfr. da ultimo, G. Purpura, *Edictum Hadriani de re piscatoria*, in G. Purpura (a cura di), *Revisione*, cit., 585 ss. e, con riguardo alla letteratura, E. Lytle, *Fishless Mysteries or High Prices at Athens? Re-examining IG II2, 1103*, in *Museum Helveticum* 64 (2007), 100 ss.

Per comprendere tale integrazione da parte degli autori summenzionati è necessario tracciare un quadro di quanto riferito nelle successive l. 4-6. In questa parte del decreto, invero, si passa alla previsione delle diverse punizioni da comminarsi. Anche queste linee del decreto sono sfortunatamente leggibili solo in parte, ma dalle parole e dalle porzioni di frase individuabili con una certa sicurezza sembra si possa ritenere verosimile che questo fosse il tema trattato. In particolare, risultano leggibili il riferimento alla banca pubblica e ad una vendita all'asta, seguito dalla previsione della sanzione nei confronti di schiavi.

Partendo da tale ultima prescrizione, leggibile nelle parole *ἐὰν δὲ οἰκέτης, μαστιγούσθω πε...*, nella ed. B la seconda parte della linea 3a è integrata con la previsione del pagamento di una somma di denaro o il sequestro e la vendita all'asta della misura.

Tale integrazione si basa sulla presenza di numerose testimonianze dalle quali emerge la previsione di sanzioni differenti a seconda che il condannato fosse un libero o uno schiavo. In generale, mentre nei confronti dei liberi erano stabilite ammende, nei riguardi degli schiavi si trattava generalmente di sanzioni corporali⁵¹.

Se tali testimonianze consentono di ritenere verosimile l'integrazione *πε[ντήκοντα πληγὰς]* posta da Köhler⁵², in contrapposizione alla lettura *πε[ρὶ τ]ῆ[ν ἀγοράν]*, proposta da Böckh⁵³, dall'altro potrebbero in effetti lasciar perplessi rispetto alla mancanza di una corrispondente sanzione pecuniaria nei confronti dei liberi e dunque indirizzare a seguire l'integrazione della ed. B.

Se, d'altro canto, non può essere considerato probante nel senso della previsione di sanzioni pecuniarie un testo di Dione Crisostomo⁵⁴, in cui si fa allusione non solo al sentimento di riprovazione generale nei confronti dei mercanti che abbiano usato strumenti di misura alterati, ma altresì, quantunque in maniera assai generica (*κολάζετε*), alla comminazione di sanzioni nei confronti dei contravventori, per altro verso va tenuto conto

51 Sul tema cfr. per tutti J.E. Lipsius, *Das Attische Recht*, cit., 95; E. Klingenberg, *La legge platonica*, cit., 299 ss.; É. Jakab, *Praedicere und cavere*, cit., 80 ss. Tra i numerosi esempi al riguardo cfr. Plat *Leg.* VI, 10764 b; EKM 1. Beroia 1 (B. 21-23); Klaffenbach, *Die Astynomenschrift von Pergamon*, Berlin 1954 (OGIS 483), l. 172-83.

52 Lo Studioso giustifica tale integrazione proprio sulla base della presenza di una serie di testimonianze attestanti la comminazione di tale sanzione (*quinquaginta plagae legitima fuit Athenis servorum poena, quae in titulis saepius memoratur*).

53 A. Böckh, *Die Staatshaushaltung der Athener*, II, cit., 320, il quale richiama la successiva linea 58.

54 Dio Chrysostomus 31, 37-38. Non si reputa, invece, che rivesta un particolare rilievo ai fini dell'individuazione degli aspetti giuridici legati alla falsa misurazione, un brano delle *Tesmoforiazuse*. Nell'elencare una serie di imprecazioni contro illeciti di vario tipo, la banditrice, nei vv. 347-349, invita a scagliare una maledizione di morte contro l'oste e l'ostessa che abbiano imbrogliato sulla misura legale del congio o della cotile.

di *I. Erythrai*, 15⁵⁵, in cui, dopo l'indicazione di pesare la lana senza dolo, si attribuisce gli *ἀγοράνομοι* il compito di provvedere a riscuotere la multa prevista contro i contravventori.

A ciò va aggiunto il raffronto posto da Viedebantt con le successive l. 27-29 del decreto. Ivi è prevista, contro colui che abbia utilizzato una misura più piccola di quella prescritta dal decreto, la vendita all'asta della merce portata al mercato quel giorno, il suo deposito nella banca pubblica e la distruzione della misura⁵⁶. Mettendo in rilievo che si trattava di una condotta meno grave rispetto all'utilizzo di pesi e misure falsi, Viedebantt giunge ad ipotizzare che nel § 1 del decreto dovesse essere prevista una sanzione più grave⁵⁷.

Proprio il riferimento a tali sanzioni potrebbe tuttavia mettere in dubbio quanto fino ad ora asserito in merito alla possibile previsione anche di una sanzione pecuniaria. L'utilizzo di una misura non conforme a quella prevista equivale ad utilizzare una misura falsa, non regolamentare, analogamente alle condotte sanzionate nella porzione del decreto qui analizzata. Si potrebbe, dunque, conseguentemente arguire che anche nel § 1 fossero queste le sanzioni previste nei confronti dei liberi.

Non può tuttavia negarsi che le conseguenze che scaturirebbero da tale ipotesi si scontrano con i molteplici riferimenti ad una sanzione pecuniaria nei confronti dei liberi, coinvolgenti, tra gli altri, anche il settore economico e le transazioni commerciali. Non può dunque escludersi che il riferimento a tale sanzione fosse in realtà contenuto all'interno del § 1 dell'iscrizione. Ad esempio si può supporre che esso figurasse dopo il verbo *ἐξομύσασθαι*, se si accoglie tale integrazione. Si può in particolare immaginare che il testo contenesse un'espressione del tipo “*ἐὰν δὲ μὴ, ζημιούσθω⁵⁸; εἰσαγέτωσαν οἱ*”. L'irregolarità delle linee del decreto consente invero di ipotizzare senza problemi una tale integrazione.

55 Cfr. *supra* nt. 12.

56 IG II² 1013, l. 27-29: *ἐὰν δὲ ἐν ἐλάττονι π[ωλη]ῖ ἀγγείωι, ἢ ἀρχὴ ὕφ ἦν ἄν τ[εταγμένος ἦι τὰ] τε ἐνόητα παραχρήμα [ἀ]ποκηρυ[τ]τέτω καὶ τὴν [τι]μὴν εἰσαγέτω ἐπὶ τὴν [δημοσίαν τράπε]ζαν καὶ τὸ ἀγγεῖον κατακοπτέ[τ]ω.*

57 O. Viedebantt, *Der Athenische Volksbeschluss*, cit., 131

58 Con la specificazione della somma da versare o senza. Se in molti casi tale somma è espressamente indicata, in altri non risulta specificata, come IG II² 1103; IG II² 1100. Rispetto alla somma da versare, se non può essere considerato probante il parallelismo tra la comminazione delle 50 frustate e il versamento di 50 dracme proposto da G. Glotz (*Les esclaves et la peine du fouet en droit grec*, in CRAI 9 (1908), 572 ss.), come già dimostrato in dottrina (cfr. per tutti V.J. Hunter, *Policing Athens*, cit., 158), non è neanche accertabile il rapporto che Viedebantt crea tra questa parte del decreto e le successive l. 12-13 in cui si indica la sanzione di 1000 dracme contro i magistrati che abbiano trasgredito le disposizioni contenute nelle linee precedenti (l. 12-13: *...ἐὰν δὲ τις ποιήσῃ τῶν ἀρχόντων ἢ μὴ ἐπαναγκ[ά]ζῃ[ι το]ὺς πωλοῦντας τοῦ[το]ις πωλεῖν, ὄφ[φ]ειλέτω ἱεράς τῇ Δήμητρι [κ]αὶ τῇ Κόρηι δραχμὰς χιλιάς...*). Ad essa poi, nel caso di mancata prestazione del giuramento, si sarebbe aggiunta ulteriormente la sanzione del sequestro della misura.

8. Proseguendo nella lettura del decreto, nella frase successiva dalle parole leggibili sembra potersi ipotizzare che venisse compiuta un'operazione di sequestro, seguita da una vendita all'asta e dal deposito nella δημοσία τράπεζα, da intendersi verosimilmente come la banca pubblica⁵⁹, in un contro speciale del denaro ricavato.

La maggior parte degli editori ha integrato l'espressione ἄρχοντες ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζαν con τὸ μέτρον, ipotizzando, dunque, che nel testo, oltre alla previsione di un'ammenda, si facesse riferimento al sequestro e alla vendita all'asta della misura⁶⁰.

Il sequestro della misura potrebbe in effetti collocarsi nell'alveo delle operazioni di confisca degli *instrumenta sceleris*, documentati anche in altre fonti. Significativa, a questo riguardo, la testimonianza fornita dalla nota iscrizione di Pergamo⁶¹. Il sequestro della misura costituisce, d'altro canto, una sanzione presente anche nel mondo romano. Significativi, a questo riguardo, una serie di pesi sui quali si legge dell'avvenuta fabbricazione *ex mensuris iniquis* e simili⁶². Si può al riguardo pensare, come peraltro già avanzato in dottrina⁶³, sia che sia

59 R. Bogaert, *Banques et banquiers*, cit., 38, 91 e nt. 178, per il quale l'espressione δημοσία τράπεζα risulta utilizzata, nei testi ufficiali, proprio per indicare le istituzioni bancarie create dalla città e gestite da pubbliche autorità. Cfr. altresì E. Cavaignac, *Études sur l'histoire financière d'Athènes au Ve siècle*, Paris 1908, 72; U. Kahrstedt, *Staatsgebiet und Staatsangehörige in Athen. Studien zum öffentlichen Recht Athens*, I, Stuttgart-Berlin 1934, 49 (parla di Staatsbank); P. Ismard, *La cité des réseaux. Athènes et ses associations VIe-Ier siècle av. J.-C.*, Paris 2010, 296 nt. 83. E.E Cohen, *Athenian Economy and Society. A Banking Perspective*, Princeton 1992, 42 nt. 2, afferma che "In Hellenistic times, there appeared "public banks" (δημόσια τράπεζαι), primarily committed to receiving and spending tax monies: for Athens, see I.G. II² 1013, l. 4, 27.

Il tema delle banche pubbliche è stato oggetto di recente di indagine da parte di L. Migeotte, *Les finances des cités grecques*, cit., 84, il quale evidenzia l'assenza di informazioni precise intorno all'origine delle banche pubbliche ad Atene, ipotizzando comunque la loro esistenza all'epoca della creazione delle banche pubbliche di Delo, tra il 160 e il 154/3 o 152/1 a.C., per le quali "les Athéniens se sont inspirés d'une institution comparable qui existait déjà dans la métropole" (84).

60 Una diversa interpretazione sembra in verità essere offerta da Koch, per il quale la conseguenza della consegna della misura alla banca pubblica e l'inserimento nella lista dei beni destinati ad essere venduti all'asta sembrerebbe configurarsi solo nel caso in cui non si sia avuta la condanna pecuniaria del soggetto libero. Nella traduzione si legge invero: "Wenn er aber nicht bestraft wird, sollen die Archontes das Mass in die öffentliche Bank einbringen und es zur Liste der öffentlichen Versteigerung melden" (C. Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen und Währungssysteme*, cit., 284 nt. 149). Se, tuttavia, si suppone che la finalità del decreto attraverso l'inserimento della misura nella banca pubblica fosse quella di eliminare la misura dal mercato, allora sembra più plausibile ipotizzare che la confisca si realizzasse anche nel caso in cui il soggetto fosse stato condannato al pagamento della pena pecuniaria.

61 OGIS 483 I 172 ss. Cfr. in proposito E. Klingenberg, *La legge platonica*, cit., 298 che cita altre testimonianze in proposito. Si confronti altresì G.R. Morrow, *Plato's Law of Slavery in its Relations to Greek Law*, 1939, 63.

62 Cfr. AE 1935, 49; CIL IX 2854; CIL XI 637; CIL XII 1377.

63 Cfr., per tutti, B. Borghesi, *Œuvres complètes. II. Œuvres épigraphiques*, Paris 1865, 341

stato adoperato il denaro proveniente da sanzioni comminate nei confronti dei contravventori, sia che la loro fabbricazione sia avvenuta utilizzando strumenti di misura precedentemente sequestrati⁶⁴.

Qualche dubbio, tuttavia, potrebbe essere sollevato anche in merito a tale integrazione. Se si prosegue nella lettura del § 1 del decreto, si constaterà che alle l. 5-6 si legge τὸ δὲ μέτρον ἀφανιζέτωσαν, dunque indicando come conseguenza la distruzione della misura; all'eliminazione dell'*instrumentum*, d'altro canto, si fa riferimento, come veduto⁶⁵, nel successivo § 3, in cui si prescrive, accanto alla vendita del contenuto all'asta e al versamento del prezzo alla banca pubblica, anche la distruzione della misura. Accogliendo l'integrazione τὸ μέτρον, dovrebbe supporre un differente trattamento tra liberi e schiavi rispetto alla misura scorretta; di tale differenziazione, d'altro canto, difetterebbe qualsiasi riferimento nelle successive l. 27-29. Inoltre, se si confrontano le edizioni più risalenti del decreto, si constaterà che in CIG I 123 si leggono le lettere ΤΟΘΙΩ, sciolte nell'edizione di Roberts e Gardner in τὸ τιμῶ⁶⁶.

Tenendo conto di tutto ciò, ci si può domandare se, in alternativa a τὸ μέτρον, si possano avanzare anche altre possibili letture in merito alle parole che seguono ἄρχοντες ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζαν. Una prima ipotesi potrebbe essere quella di ritenere che nel testo seguisse τὴν τιμὴν, o un'espressione equivalente (come τὸ τίμημα), in analogia con il successivo paragrafo 3, ossia che si facesse riferimento al ricavato della vendita all'asta da conservare nella banca pubblica.

Un'altra possibile integrazione potrebbe essere τὰ χρήματα. Si tratta di un'espressione che figura in altre fonti per indicare i beni sottoposti a sequestro, come ad esempio nel decreto ateniese sulla moneta, sui pesi e sulle misure⁶⁷.

In effetti, alcuni tra gli autori che hanno integrato il testo con τὸ μέτρον hanno supposto che ad essere oggetto di sequestro e vendita, oltre alla

s.; C. De Ruyt, *Macellum. Marché alimentaire des Romains*, Louvain-la-Neuve 1983, 94 e 136; N. Tran, *Les cités et le monde du travail urbain en Afrique romaine*, in M. Cébeillac-Gervasoni – C. Berrendonner – L. Lamoine (a cura di), *Le quotidien municipal dans l'Occident romain*, Clermont-Ferrand 2008, 345 nt. 89. Da ultimo propone le due ipotesi A. D. Pérez Zurita, *Magistrados e imposición de multas en las ciudades del occidente romano: la documentación epigráfica*, in *Studia Historica. Historia antigua* 20 (2012), 297.

64 Propende per questa interpretazione C. Berrendonner, *L'administration des marchés dans les cités de l'Italie romaine*, in L. Capdetrey – C. Hasenohr (a cura di), *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, Bordeaux 2012, 220.

65 Cfr. paragrafo precedente.

66 E.S. Roberts-E.A. Gardner, *An Introduction to Greek Epigraphy*, cit., 171.

67 IG I³ 1453 B/G 3.1: ἐὰν δέ[τις ἄλλος τ]ῶν ἀρχόν[των ἐν τ]αῖς πόλεσι μὴ ποιῆι κα[τὰ τὰ ἐψηφισ]μένα ἢ τῶν πολιτῶν ἢ τῶν ξένων [ἄτ]μι[ος ἔστω καὶ τὰ χρή]ματα δημόσια [ἔσ]τω καὶ τῆς θεοῦ τ[ὸ ἐπιδέκατον].

misura contestata, dovesse essere anche il suo contenuto⁶⁸; altri hanno invece supposto che ad essere messe all'asta fossero le merci vendute servendosi di pesi e misure falsi, che sarebbero sequestrati a vantaggio dello stato⁶⁹.

La possibilità che la confisca e la vendita all'asta comprendessero le merci poste in vendita potrebbe trovare conferma in una serie di testimonianze⁷⁰. In un decreto ateniese di Pericle, che vietava l'importazione dei prodotti provenienti da Megara, si ordina di vendere all'asta le merci individuate come provenienti da questo luogo⁷¹. La sanzione delle confisca è prevista anche nella legge sulle monete, in cui si ordina il sequestro delle merci offerte in vendita lo stesso giorno nel caso di rifiuto di accettare le monete verificate dai controllori pubblici⁷². Nella summenzionata *I. Erythrai* 15 si prescrive inoltre la vendita all'asta delle merci dei commercianti che non abbiano rispettato le prescrizioni di vendita, così come nella nota legge sul legno e carbone di Delo⁷³ si legge, alla l. 6, di merci confiscate da vendere all'asta.

Alla luce di quanto messo in luce, si può in conclusione supporre che i magistrati competenti avessero il compito di sequestrare le merci del venditore poste nel mercato, di venderle e di versare il ricavato alla banca pubblica in un apposito conto. Rimane invece dubbio se, nel caso di liberi, ad essere sequestrata fosse anche la misura oppure se, tanto nel caso di condanna di liberi quanto di schiavi, la misura venisse distrutta.

9. L'analisi condotta, volta al riesame di alcune tra le proposte integrative presentate da una parte della dottrina in merito alle prime linee del decreto attico sui pesi e misure, se, per un verso, ha permesso di confermare alcune di tali integrazioni, per altro verso ha sollevato dubbi rispetto ad altri punti. Così, possono considerarsi pressoché certe le integrazioni riguardanti la *Skias*, il Pireo ed Eleusi, nonché il riferimento alla comminazione della punizione di cinquanta frustate nei confronti degli schiavi. Maggiori dubbi generano invece le proposte corrispondenti alle prime linee dell'edizione B, nonché l'aggiunta della l. 3a. Nel primo caso lascia perplessi il fatto che la verifica da parte del magistrato a seguito dell'attivazione da parte del soggetto leso fosse precedente alla citazione da parte di questi; nel secondo caso, non vi sono ragioni per supporre una descrizione così particolareggiata dei diversi passaggi processuali così come indicati in tale aggiunta. Altri punti, invece,

68 O. Viedebant, *Der Athenische Volksbeschluss*, cit., 131.

69 J.J. Thonissen, *Le droit pénal de la république athénienne précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaire*, Bruxelles-Paris 1875, 128 s.; 403 s. L'opinione di Thonissen è seguita da N. Bardelli, *La giurisdizione in Atene studiata in rapporto allo spirito e all'evoluzione della costituzione politica*, Torino 1901 (edizione anastatica Roma 1972), 270.

70 Per un'analisi di tali misure cfr. A. BRESSON, *L'économie de la Grèce*, II, cit., 34.

71 Aristophanes, *Acharn.* 552.

72 R.S. Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage*, cit., l. 16-18.

73 C. Prêtre et alii, *Nouveau choix d'inscriptions de Délos. Lois, comptes et inventaires*, Athènes 2002, 195 ss.

presentano maggiori dubbi in merito all'interpretazione da preferire. Non del tutto sicuro è il fatto che nel caso di liberi si procedesse al sequestro della misura, mentre nel caso di schiavi l'*instrumentum* venisse distrutto. Inoltre, quantunque probabile, non può essere asserita come certa l'integrazione ἀπαχθῆι, e dunque il riferimento all'ἀπαγωγή quale procedura prevista e necessaria per instaurare il giudizio contro colui che avesse tenuto un comportamento scorretto nella pesatura e nella misurazione nei mercati. Alla luce di tali rilievi sembra dunque più opportuno utilizzare una certa prudenza rispetto a molte delle proposte integrative offerte, optando di conseguenza per una versione più cauta delle linee iniziali del testo del decreto:

§ 1. l. 1-6:

[τὸ ἐν τῇ σκιά]-
 δι ἢ τὸ ἐμ Πειραι[ε]ῖ ἢ τὸ [ἐν Ἐλ]ε[υσῖνι -----]
 ἀπαχθῆι? ὁ κεκτημένος τὸ μέτρον, ἐ-----
 ἀμφισβητήσαντος περὶ τοῦ μέτρον . . . ος[-----οί]
 ἄρχοντες ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζαν τὸ μέτρον? [----- τὸν τῶν]
 5 [ἀπ]οκηρυξίμων λόγον· ἐὰν δὲ οἰκίτης, μαστιγούσθω πε[ντήκοντα πληγὰς, τὸ
 δὲ μέτρον]
 ἀφανιζέτωσαν.